



COMUNE DI MASERA' DI PADOVA

35020 PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

ORDINANZA N. 3 del 03-04-2024

Oggetto: MISURE PREVENTIVE CONTRO LE ZANZARE (AEDES ALBOPICTUS , CULEX PIPIENS E ANOPHELES) E LE MALATTIE TRASMESSE DA VETTORE ANNO 2024

IL SINDACO

CONSIDERATO che è necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di zanzare anche in considerazione del fatto che:

- nel Comune di Maserà di Padova si è di recente presentato il primo caso di West Nile, come da comunicazione della ULSS 6 prot. 116160 del 23/07/2019 le zanzare presenti e diffuse su tutto il territorio regionale, favorite dalla mutate condizioni metereologiche dell'ultimo periodo, possono essere vettore per la trasmissione di malattie, quali febbre da Chikungunya, West Nile Disease, Zika, ecc;
- nel corso dell'estate 2020, come riferito dall'Istituto Superiore della Sanità, sono stati registrati in Veneto casi autoctoni di Dengue;
- l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario esercitare la lotta alle zanzare agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RICHIAMATI:

- l'intesa Stato Regioni sancita in data 15 Gennaio 2020 sul documento recante " Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025";
- il "Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus chikungunya, dengue e zika – 2018;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2016 in tema di "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
- la Circolare Congiunta Ministero della Salute – Anci del 22/08/2016, inerente " Attività di disinfestazione per la tutela della Sanità Pubblica " ;
- la circolare del Ministero della Salute del 16/06/2015 inerente "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue , West Nile Disease";

VISTE la D.G.R. V. n. 174 del 22/02/2019, la D.G.R.V. n. 207 del 18/02/2020, la D.G.R.V. n. 955 del 14/07/2020, la D.G.R.V. n. 12 del 12/01/2021, la D.G.R.V. n. 891 del 30/06/2021, la D.G.R.V. n. 100 del 07/02/2022, la D.G.R.V. n. 900 del 26/07/2022;

VISTI altresì il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 35 del 05/04/2019, il D.D.R. n. 39 del 12/06/2019, il D.D.R. n. 37 del 28/07/2020, il D.D.R. n. 55 del 22/09/2022;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

PRESO ATTO delle indicazioni tecniche contenute nella D.G.R.V. 389 del 07/04/2023 "Approvazione delle "Linee operative per la sorveglianza e il controllo delle Arbovirosi nella Regione Veneto - Anno 2023" e del "Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella Regione del Veneto (PRZV) - Anno 2023". D.G.R. n. 174 del 22/02/2019 e ss.mm.ii.."

CONSIDERATO, pertanto, il rischio igienico sanitario che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne, nei confronti dell'uomo e degli animali;

VALUTATO che sul territorio regionale è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzaratigre) favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori, anche di piccole dimensioni;

CONSIDERATO che il contenimento delle zanzare deve essere attuato agendo principalmente attraverso la riduzione dei focolai di proliferazione larvale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende adottare e porre in essere tutte le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante;

ATTESO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con la competente Azienda Ulss 6, volte a informare e sensibilizzare i cittadini, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione veneto e/o dai Servizi sanitari locali;

CONSIDERATO che i luoghi in cui le zanzare depongono le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare già attuata negli anni scorsi dall'Amministrazione Comunale tramite campagna informativa attraverso il sito del Comune, gazebo con personale addetto all'informazione sulla questione "West Nile" nella Piazza Municipale, volantini e manifesti divulgativi per la Cittadinanza;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

A tutta la cittadinanza:

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi) e, ove possibile, lavarlo o capovolgerlo;
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne).

A tutti i condomini ed ai proprietari/gestori di edifici:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida, fino al mese di ottobre, ogni 20 giorni circa e comunque secondo quanto indicato nel foglio illustrativo del prodotto acquistato, registrando i trattamenti in apposito registro e conservando le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- evitare quanto più possibile l'utilizzo di prodotti disinfestanti adulticidi;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e controllare lo sviluppo della vegetazione nelle aree verdi;
- tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

Ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;
- trattare periodicamente, fino al mese di ottobre, con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*.

Ai Consorzi, alle Aziende agricole e a chiunque detenga animali per allevamento:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere fino al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi con prodotti antilarvali;
- trattare periodicamente, fino al mese di ottobre, con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*;
- evitare quanto più possibile l'utilizzo di prodotti disinfestanti adulticidi.

Ai responsabili dei cantieri:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura.

A coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, fino al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura.

A coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, di tutti i possibili focolai larvali, costituiti da tombini, caditoie ed ogni formazione con acqua stagnante presenti nelle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle ecc.);
- avere cura nell'evitare la formazione e provvedere all'eliminazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura.

All'interno del cimitero:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere sempre riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

Precauzioni da adottare

- per gli interventi antilarvali, seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;
- per la disinfestazione larvicida di caditoie e tombini sono utilizzabili tutti i prodotti specifici normalmente reperibili in commercio; nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai che non sia possibile coprire e/o rimuovere, diversi da caditoie o tombini (es. vasche o fontane), si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis*;
- in generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura di finestre e porte;
- qualora fosse, invece, indispensabile intervenire con prodotti disinfestanti adulticidi, devono essere adottate le seguenti precauzioni:
 - ✓ eseguire i trattamenti adulticidi nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino, è vietato il trattamento in periodo diurno;
 - ✓ accertarsi che l'irrorazione sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee; evitare i trattamenti durante le fioriture;
 - ✓ porre attenzione che non vengano contaminati frutta e verdura dell'orto; eventualmente, prima del trattamento adulticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
 - ✓ durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
 - ✓ durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
 - ✓ in seguito al trattamento si raccomanda procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
 - ✓ non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
 - ✓ in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida adulticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

AVVERTE

- la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi;
- la mancata osservanza alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

che in presenza di casi sospetti od accertati di arboviroosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, asili, strutture per anziani o simili, il Comune effettui direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali sia in aree pubbliche che private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso in cui l'attività debba esser svolta dal Comune in via sostitutiva.

DISPONE altresì

- che il presente provvedimento abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale ed il 31 ottobre 2024;
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune e quanto altro utile al fine di garantirne la massima divulgazione.

INFORMA

avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

DEMANDA

Alla "Polizia Locale Unione Pratiarcati" la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni secondo quanto di propria competenza.

IL SINDACO
(Volponi Gabriele)

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

IL SINDACO
F.to VOLPONI GABRIELE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 3 del 03-04-2024

Oggetto: MISURE PREVENTIVE CONTRO LE ZANZARE (AEDES ALBOPICTUS , CULEX PIPIENS E ANOPHELES) E LE MALATTIE TRASMESSE DA VETTORE ANNO 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 31-10-2024 con numero di registrazione all'albo pretorio 212.

COMUNE DI MASERA' DI PADOVA
li 03-04-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
